



***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

***Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des
Transports et de la Mobilité durable***

Département des politiques du travail et de la formation

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER CITTADINI
VULNERABILI 2024-2026**

AVVISO N. 24AP

Approvato con DGR n. 1382 in data 8/11/2024

SOMMARIO

Premessa	4
1. Finalità, Ambito di applicazione e Interventi finanziabili	4
2. Definizioni	5
3. Riferimenti legislativi e amministrativi	5
Riferimenti eurounitari	6
Riferimenti nazionali	6
Riferimenti regionali	7
4. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento	10
5. Destinatari.....	10
6. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili.....	11
a) Costo relativo al monte ore corso.....	12
b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo.	14
c) Riconoscimento di crediti formativi	15
d) Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza.....	16
e) Esami finali.....	16
f) Costo delle attività di orientamento specialistico	17
g) Misure di sostegno volte a supportare la frequenza all'iniziativa formativa e la successiva ricaduta occupazionale.	18
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	18
8. Soggetti attivi e raggruppamenti.....	19
9. Vincoli di progettazione e di attuazione	19
10. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento	20
11. Modalità di presentazione dei progetti	20
12. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione	21
13. Ammissibilità a valutazione	23
14. Valutazione dei progetti.....	24
15. Approvazione graduatorie e tempistiche di avvio e termine delle attività	26
16. Adempimenti gestionali.....	27
17. Modalità di erogazione del contributo.....	29
18. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste	29
a) Riconoscimento ore corso	30
b) Riconoscimento ore stage.....	31
c) Riconoscimento UCS ora/allievo	32

d)	Riconoscimento attività di recupero/messa a livello, delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo e delle attività di orientamento specialistico	33
e)	Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti.....	33
f)	Riconoscimento dei costi relativi all'indennità di frequenza.....	34
g)	Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale e alle misure di sostegno di cui ai punti e) e g) dell'art.6, comma 2.....	34
h)	Decurtazioni generali.....	35
i)	Quadro sintetico delle sanzioni applicabili.....	36
19.	Modifiche dell'Avviso.....	36
20.	Tenuta documentazione.....	36
21.	Revoca del contributo.....	37
22.	Diritti sui prodotti delle attività	37
23.	Informazione e pubblicità.....	38
24.	Tutela privacy	38
25.	Responsabile del procedimento	38
26.	Reclami e denunce.....	39
27.	Rinvio	39
28.	Informazioni	39

PREMESSA

Il presente Avviso, finanziato nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 del 19 ottobre 2022 (di seguito PR FSE+ 2021/2027), disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione dei progetti formativi rivolti ai cittadini maggiormente vulnerabili e finalizzati all'acquisizione di competenze utili all'inserimento nel mercato del lavoro.

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, Direttive regionali) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019 così come modificate con PD n. 27 in data 7 gennaio 2021.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è adottato al fine di dare attuazione all'offerta formativa finalizzata a migliorare l'occupabilità e quindi l'inclusione attiva, la non discriminazione e la partecipazione attiva in particolare dei gruppi svantaggiati e dei cittadini di paesi terzi.
2. L'avviso si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal PR FSE+ con particolare riferimento alla Priorità 3 "INCLUSIONE SOCIALE" e nello specifico agli obiettivi specifici:
 - (h) ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+);
 - (i) ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+).
3. Parte dei corsi di formazione previsti dal presente Avviso possono essere realizzati secondo due diverse modalità formative:
 - "Corso tradizionale", da svolgere tramite attività d'aula e laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione e in stage, come meglio dettagliato in scheda azione;
 - "Impresa formativa", da svolgere tramite attività d'aula e/o laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione, attività di formazione in impresa e in stage, come meglio dettagliato in scheda azione. Le attività formative svolte in impresa, per un massimo di 3 persone/impresa e durante l'orario di esercizio dell'impresa, sono finalizzate alla acquisizione di conoscenze e tecniche e si caratterizzano come attività di formazione teorico-pratica, al pari di quella svolta presso l'organismo di formazione.La possibilità di far ricorso all'impresa formativa, quale modalità di realizzazione del progetto, deve essere espressamente prevista nella scheda azione di riferimento.
4. L'organismo di formazione deve dimostrare la disponibilità di uno spazio didattico attrezzato per la realizzazione delle attività formative teorico-pratiche connesse alla figura professionale che

intende formare. L'organismo di formazione che non dispone di un laboratorio attrezzato per la realizzazione della formazione è tenuto ad utilizzare il modello dell'impresa formativa.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo;
- **destinatari:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per il progetto di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 5;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **persona di origine straniera** è un cittadino di uno degli Stati membri dell'UE, già cittadino di un paese terzo, diventato cittadino dell'UE attraverso il processo di naturalizzazione in uno degli Stati membri dell'UE, oppure un cittadino dell'UE proveniente da un contesto migratorio per discendenza da genitori giunti da un paese terzo;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che individua nell'Unità Organizzativa (U.O.) Formazione la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in

coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali.";
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;"

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/2027 attualmente in via di definizione, da parte delle competenti autorità nazionali;
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- il “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;
- l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti Accordo 22/230/CR6/C17)

Riferimenti regionali

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)”, così come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019 (di seguito Direttive regionali), così come modificate dal PD n. 27 in data 7 gennaio 2021;

- il provvedimento dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 che modifica il regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
- il “Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d’Aosta” approvato con la DGR 1420/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d’Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale”;
- il Provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, recante “Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, in attuazione delle DGR n. 103/2021 e n. 83/2022;
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;
- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1314, in data 31 ottobre 2022, di presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea di cui sopra;

- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza del FSE+ VdA in occasione della riunione del 16 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante “Recepimento delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 dicembre 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 30 giugno 2023 recante “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” e successive mm. e ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 781 del 8 luglio 2024 “Approvazione del secondo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e approvazione dell’elenco delle iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il secondo semestre 2024 con il relativo cronoprogramma di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 12 agosto 2024 “Approvazione del terzo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e approvazione dell’elenco aggiornato delle iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il secondo semestre 2024 con il relativo cronoprogramma di spesa”;
- il provvedimento dirigenziale n. 3729 del 16 luglio 2024 avente ad oggetto “Modifica dell’allegato n. 1 al manuale delle procedure dell’Autorità di gestione di cui al Sistema di gestione e Controllo del Programma Regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26 agosto 2024, recante “Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione - Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità. Revoca della DGR 795/2018. Prenotazione di spesa”.

4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva massima di euro 2.230.000,00.
2. Le risorse stanziare sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili in ordine di graduatoria.
3. Il valore delle iniziative è definito sulla base di quanto indicato dalle schede azione allegate al presente Avviso. Gli importi sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

5. DESTINATARI

1. I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono rivolti a cittadini in età lavorativa, italiani e stranieri, domiciliati nella Regione Valle d'Aosta e in possesso dei requisiti previsti dalle singole schede azione:

<i>Scheda azione</i>	<i>Destinatari previsti</i>
Corsi di avvicinamento al lavoro per persone con disabilità intellettiva	<p>Persones con disabilità in possesso di attestazione di handicap ai sensi della Legge 104/92 oppure in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 68/99.</p> <p>Persones in situazione di svantaggio sociale segnalate dai competenti servizi socio-sanitari.</p> <p>I corsi prevedono l'accesso diretto da parte degli allievi interessati ed in possesso dei requisiti sopra richiamati, previo superamento delle prove di selezione se previste.</p>
Corsi di formazione per iscritti al Collocamento Mirato.	<p>Persones con disabilità o appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge 68/99 e, in subordine, persones in situazione di svantaggio sociale segnalate dai competenti servizi socio-sanitari.</p> <p>I corsi prevedono l'accesso diretto da parte degli allievi interessati ed in possesso dei requisiti sopra richiamati, previo superamento delle prove di selezione se previste.</p>
Stages con attività formativa per piccoli gruppi di persones in situazione di svantaggio sociale o con disabilità	<p>Persones con disabilità in possesso di attestazione di handicap ai sensi della Legge 104/92 oppure in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 68/99.</p> <p>Persones in situazione di svantaggio sociale segnalate dai competenti servizi socio-sanitari.</p> <p>Persones in carico alla Struttura Politiche per l'Inclusione Lavorativa.</p> <p>L'accesso ai corsi è subordinato alla segnalazione da parte della Struttura Politiche per l'Inclusione Lavorativa nonché al superamento delle prove selettive se previste.</p>
Formazione per cittadini reclusi presso la Casa Circondariale e personale ivi operante	<p>Cittadini reclusi presso la Casa Circondariale di Aosta-Brissogne.</p> <p>Personale, individuato dalla Direzione della Casa Circondariale di Aosta-Brissogne, ivi operante.</p>

	L'accesso ai corsi è subordinato all'individuazione dei candidati da parte della Direzione della Casa Circondariale nonché al superamento delle prove selettive se previste.
Percorsi per cittadini stranieri di orientamento, formazione, inclusione lavorativa integrati con misure di sostegno.	Cittadini stranieri prioritariamente di paesi terzi, ed in subordine cittadini stranieri o di origine straniera. E' previsto l'accesso diretto da parte degli allievi interessati ed in possesso dei requisiti sopra richiamati, previo superamento delle prove di selezione se previste.

2. L'iscrizione alle attività corsuali avviene secondo le seguenti modalità:
 - deposito della domanda di iscrizione presso il beneficiario, previa segnalazione da parte dei competenti Servizi laddove previsto dalla scheda azione;
 - negli altri casi deposito della domanda su propria iniziativa da parte del soggetto interessato, secondo le modalità previste dal beneficiario.
3. L'organismo di formazione dovrà curare la realizzazione delle attività di pubblicizzazione, di selezione e di verifica del possesso dei requisiti e delle abilità richieste per l'accesso al corso.

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, include:
 - a) il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore corso calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui al paragrafo a) del successivo comma 2;
 - b) il costo delle attività individuali o individualizzate di recupero/messa a livello finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, e attività individuali o individualizzate di formazione per la partecipazione e il successo formativo nelle modalità specificate al paragrafo b) del successivo comma 2;
 - c) il costo dei processi di riconoscimento di crediti formativi tesi alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la valorizzazione di apprendimenti precedentemente acquisiti in contesti formali, informali e non formali nelle modalità specificate al paragrafo c) del successivo comma 2;
 - d) costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza, nelle modalità specificate al paragrafo d) del successivo comma 2;
 - e) l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al paragrafo e) del successivo comma 2;
 - f) il costo relativo alle attività di orientamento specialistico, secondo quanto previsto al paragrafo f) del successivo comma 2;
 - g) il costo delle misure volte a sostenere la frequenza all'iniziativa formativa e la successiva ricaduta occupazionale, secondo quanto previsto al paragrafo g) del successivo comma 2;

2. I costi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del precedente comma 1 sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022; mentre le spese relative all'esame finale e delle misure di sostegno, di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 1, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario.

a) Costo relativo al monte ore corso.

1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività rientranti nel monte ore (ore corso e ore stage) è calcolata tramite l'applicazione delle unità di costo standard riportate nella tabella sottostante le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa collettiva erogata (teoria e stage), prevedono:
- I. Per le **attività di formazione svolte in forma collettiva** (minimo 4 allievi) e per le **attività di stage**:
- il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente o dal tutor con importi diversificati a seconda dell'attività svolta (aula/laboratorio oppure formazione in contesto lavorativo) e del livello di esperienza del docente di riferimento;
 - il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo:

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta ¹	153,60 €	0,84 € Voce analitica B.2.26 Ora/allievo
B.2.24 Docenza ²	122,90 €	
B. 2.25 Tutoraggio/stage	76,80 €	

¹ Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza. Possono essere considerate, ai fini dell'attestazione di almeno 5 anni di esperienza, tanto attività professionali quanto attività di docenza, anche combinate tra loro; l'esperienza maturata deve essere comprovata tramite curriculum vitae da allegare sul sistema SISPREG2014.

² Il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere specifica esperienza e/o formazione relativa alla materia di insegnamento.

La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal corso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti.

Ai fini della corretta applicazione delle sopraindicate UCS B.2.23 e B.2.24, le attività formative devono prevedere la presenza di almeno 4 allievi: iniziative con un numero di allievi inferiore non possono essere avviate, mentre possono trovare attuazione iniziative per le quali i corsi sono avviati con più di 4 allievi e, a seguito di formali rinunce alla partecipazione, il numero degli allievi scenda sotto la soglia in corso di realizzazione.

II. Nella realizzazione delle attività formative è altresì possibile prevedere la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, in tal caso possono essere previste e riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti (anche sulla base del numero di partecipanti effettivamente presenti nel sottogruppo in caso di attività individualizzata remunerata con l'UCS di cui alla voce B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati), esclusivamente se:

- a) per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
- b) la suddivisione viene operata relativamente alle ore di "indirizzo/area di intervento" e quindi per l'erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra e sia quindi possibile esporre più di un'UCS:

- i. in fase di preventivo, deve essere selezionata obbligatoriamente l'UCS B.2.24 *Docenza*;
- ii. in fase di consuntivo si potrà optare, sulla base della numerosità del sottogruppo attestata in fase di avvio dell'attività a cui si riferisce, tra l'UCS *Docenza* di cui alla voce B.2.24 e l'UCS di cui alla voce B.2.28 *Percorsi individuali o individualizzati*. L'identificazione dell'UCS da applicare è effettuata sulla base del numero di allievi coinvolti nel sottogruppo in fase di avvio dell'attività a cui il sottogruppo stesso fa riferimento.

Per stabilire la numerosità del sottogruppo e la conseguente applicazione dell'UCS di riferimento è necessario prendere a riferimento esclusivamente il momento di avvio delle attività in sottogruppo: qualora un sottogruppo avviato con più di 3 allievi subisca un calo in corso di realizzazione a seguito di assenze anche saltuarie o di ritiri di allievi, continuerà ad applicarsi l'UCS relativa alle attività collettive.

Per le attività di formazione rientranti nel monte ore corso e svolte in sottogruppi in forma **individuale o individualizzata** (da 1 a 3 allievi) ad esclusione delle attività di stage, prevede il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente, da valorizzare alla voce B.2.28 *Percorsi individuali o individualizzati del piano finanziario*. Questa tipologia di UCS è applicabile con esclusivo riferimento ad attività svolte in sottogruppo, qualora la numerosità degli allievi sia inferiore a 4 e solo in fase gestionale: non è possibile selezionare questa tipologia di UCS in fase di progettazione relativamente alle attività formative che compongono il monte ore corso e la valorizzazione dell'UCS in sede di attuazione è effettuata dal beneficiario e comunicata alla SRRAI.

2. Laddove previsto dalla scheda azione, parte delle attività corsuali può essere svolta secondo la modalità "**Impresa formativa**"³; in tal caso, per la remunerazione delle attività corsuali svolte in impresa, in piccoli gruppi per un massimo di 3 allievi per impresa, viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo effettivamente presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce B.2.28 *Percorsi individuali o individualizzati del piano finanziario*. L'ora viene remunerata se è attestata la presenza di un docente per ciascun piccolo gruppo. Non è previsto in questo caso il riconoscimento di UCS ora/allievo.
3. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 18, si sottolinea in ogni caso che il rapporto tra il numero di "UCS B.2.23 *Docenza esperta*" e quello di "UCS B.2.24 *Docenza*" previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente deve essere rispettato anche in fase di consuntivazione dei corsi.
4. Per quanto al comma precedente, ai sensi dell'art. 102 delle Direttive regionali e seppur in deroga al comma 2, lettera a. dell'articolo stesso, è ammessa, tra le voci di spesa di cui al presente paragrafo, la possibilità di procedere a storni, fatta salva la necessità di procedere con autorizzazione da parte della SRRAI laddove gli spostamenti di risorse comportino una riarticolazione del rapporto tra ore assegnate a docenti esperti (UCS B.2.23 *Docenza esperta*), docenti non esperti (UCS B.2.24 *Docenza*) e/o *Percorsi individuali o individualizzati* di cui alla voce B.2.28 e/o un aumento delle richiamate voci di spesa UCS B.2.24 – B.2.23 – B.2.28.

b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo.

³ Tale modalità prevede lo svolgimento di attività d'aula e/o laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione e di attività di formazione in impresa e in stage. Le attività formative svolte in impresa, per un massimo di 3 allievi/azienda e durante l'orario di esercizio dell'impresa, sono finalizzate alla acquisizione di conoscenze ed abilità e si caratterizzano come attività di formazione teorico-pratica, al pari di quella svolta presso l'organismo di formazione. L'organismo di formazione che non dispone di un laboratorio adeguatamente attrezzato per la realizzazione della formazione è tenuto ad utilizzare il modello dell'impresa formativa.

1. Con riferimento al costo delle attività di recupero e messa a livello e delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo), si precisa che rientrano in tali attività:
 - i. **attività di messa a livello** in favore degli allievi che avviano il corso con gap di conoscenze, ivi comprese le conoscenze di tipo linguistico, che non consentirebbero la proficua frequenza dell'attività formativa;
 - ii. **attività di recupero** per gli allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi;
 - iii. **attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo** in favore degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento che potrebbero non acquisire le competenze previste nei tempi e con le modalità definite per il gruppo classe.
2. Per le attività di cui al presente paragrafo, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:
 - i. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario, da valorizzare nel quadro corso relativo alle attività comuni (in caso di progetti con più indirizzi);
 - ii. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
 - iii. per ciascun partecipante è ammessa la remunerazione di al massimo 18 ore.
3. Per quanto riguarda i vincoli di cui al punto iii. del precedente comma, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.
4. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.
5. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi essere conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi in relazione al calcolo della validità dell'allievo. Le ore di recupero utilizzabili per incrementare la percentuale utile per l'eventuale ammissione all'esame non possono eccedere il 10% delle ore minime previste per l'ammissione all'esame stesso.

c) Riconoscimento di crediti formativi

1. Sono considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1175/2022. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:

- a. in fase di ammissione al percorso formativo per consentire l'accesso all'iniziativa formativa (crediti di ammissione) ovvero per mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in ingresso);
 - b. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in itinere).
2. L'attività di riconoscimento crediti è remunerata tramite l'applicazione dell'unità di costo standard Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento del valore di € 37,30 per ogni ora di attività e per un massimo di 10 ore di attività per ciascun allievo di cui al massimo 8 erogate in presenza del destinatario e al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 – Orientamento – Riconoscimento crediti" del piano finanziario all'interno del quadro corso relativo alle attività comuni.

d) Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza

1. Deve essere assicurata agli allievi aventi diritto, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi o a quanto previsto dalle singole schede azione, la corresponsione di un'indennità di frequenza, pari a 3,50 € per ogni ora effettivamente frequentata per intero. In caso di parziale frequenza oraria, l'importo orario deve essere proporzionalmente rideterminato.
2. L'importo è da intendersi al lordo di ogni onere. Sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza le ore di attività corsuale di cui alle lettere a) Costo relativo al monte ore corso., b) attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo e f) Costo delle attività di orientamento specialistico del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto dalle singole schede azione. Gli importi dovranno essere inseriti alla voce B.2.11 "Indennità di frequenza e altre attività di sostegno all'utenza".
3. Con riferimento all'indennità di frequenza, salvo quanto diversamente indicato dalle singole schede azione l'erogazione è da effettuarsi in base alla frequenza ed è dovuta per le ore di effettiva presenza, indipendentemente dalla percentuale di frequenza totale ed indipendentemente dalla condizione occupazionale degli allievi.

e) Esami finali

1. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito, per ciascuna commissione di certificazione i costi verranno così riconosciuti:
 - a. a costo reale, laddove il progetto abbia un valore superiore a euro 200.000,00 a valere su risorse FSE+;
 - b. a costo reale, laddove il progetto abbia un valore inferiore o pari a euro 200.000,00 a valere su risorse regionali; in tal caso i costi relativi alla commissione d'esame non devono essere inclusi nel piano finanziario del progetto presentato e saranno oggetto di specifico contributo.
2. E' previsto un rimborso pari al massimo a euro 4.000,00 per gli esami di qualifica e € 2.500,00 per gli esami di certificazione delle competenze, che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e sulla base di quanto disciplinato dalle Direttive regionali in merito alle modalità di rendicontazione a costo reale delle spese.
3. Nei soli casi di cui al comma 1 lettera a) le spese sono da valorizzare all'interno della voce B.2.6 – *Esami* del piano finanziario di ciascuno dei corsi previsti.
4. In deroga a quanto indicato all'articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l'importo della voce non può essere variato né in aumento né in diminuzione attraverso storni da o verso altre voci.

f) Costo delle attività di orientamento specialistico

1. Laddove previsto dalla scheda azione, sono remunerabili attività di orientamento specialistico finalizzate ad esplorare in maniera approfondita le esperienze formative e lavorative per sollecitare nell'allievo proattività nella definizione del proprio progetto professionale. L'azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri.
2. L'attività è remunerata tramite l'applicazione delle unità di costo standard B.2.2 *Ind - Orientamento specialistico individuale* del valore di € 37,30 per ogni ora di attività individuale/individualizzata e B.2.2 *Grup - Orientamento specialistico di gruppo* del valore di € 76,80 per ogni ora di attività svolta per un numero di allievi non inferiore a 4.
3. Il beneficiario in sede di presentazione del progetto è tenuto a prevedere una suddivisione tra le ore di orientamento individuale/individualizzato e le ore di attività di gruppo.
4. Qualora, in fase di attuazione del progetto, il fabbisogno reale degli allievi si discostasse dalla previsione effettuata dal beneficiario e si rendesse pertanto necessario operare una variazione del piano finanziario, la stessa potrà avvenire ai sensi dell'art. 102 delle Direttive.
5. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della

frequenza degli allievi in relazione al calcolo della validità dell'allievo. Tali ore sono da considerarsi al fine della quantificazione dell'indennità di frequenza spettante.

g) Misure di sostegno volte a supportare la frequenza all'iniziativa formativa e la successiva ricaduta occupazionale, previste per la sola scheda FSE.43409.24AP.1.

1. Visto il target dei destinatari al quale si rivolge il presente Avviso, considerata la condizione di vulnerabilità e svantaggio che li caratterizza e che non di rado rappresenta un ostacolo alla proficua frequenza delle iniziative formative, allo scopo di favorire la partecipazione degli allievi e sostenere l'efficacia dell'azione anche in funzione della ricaduta occupazionale, sono ammesse spese, per le quali è previsto un rimborso a costi reali, a condizione che le stesse siano:
 - a. conformi ai principi generali e requisiti di ammissibilità richiamati all'art. 10 delle Direttive;
 - b. rivolte agli allievi quali destinatari diretti del beneficio oggetto della spesa;
 - c. autorizzate preventivamente dalla SRRAI;
 - d. di importo pari o inferiore a Euro 1.500,00 ad allievo.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia di spesa ammessa potrà riguardare: interventi di educativa territoriale, mediazione interculturale, fornitura di specifici ausili didattici a supporto dell'apprendimento e/o del processo di integrazione lavorativa, ivi compresi quelli che fanno uso della realtà aumentata, servizi di conciliazione, spese di trasporto, vitto e alloggio, certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti non formali e informali, l'acquisizione di patentini o abilitazioni. Sono escluse le spese per le attività di recupero e messa a livello e per le attività di supporto alla partecipazione ed al successo formativo di cui al paragrafo b) del presente articolo.
3. Nel rispetto della normativa eurounitaria (art.53, par. 2 del Reg 1060/2021), il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari è una modalità utilizzabile solo per operazioni aventi costo totale superiore a 200.000 Euro.
4. Le Misure di sostegno devono essere descritte dal proponente nel quadro "Altri Progetti" contenuti nel formulario di presentazione del sistema informativo SISREG2014 e valorizzate alla voce B.2.19 Altre spese.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la macrocategoria Orientamento e formazione professionale di cui alla DGR n. 1420/2020.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali stabilita dal

presente Avviso, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento: il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

8. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/parteneriati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati operativi specifici è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 7 comma 2, del presente avviso.
3. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
4. Non è ammessa la presentazione per lo stesso beneficiario di progetti come singolo proponente e come componente di raggruppamento/parteneriato operativo già costituito o da costituire.
5. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 51, 52 e 53 delle Direttive regionali.
6. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
7. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. VINCOLI DI PROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE

1. Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alle schede azione, che costituiscono parte integrante del presente Avviso e al successivo art. 16 "Adempimenti gestionali".

10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

- La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata secondo le seguenti finestre di presentazione:
 - 1^a finestra: dalle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso fino alle ore 12.00 del **18 dicembre 2024**;
 - 2^a finestra: dalle ore 9 del 1° maggio 2025 alle ore 12 del **11 giugno 2025**;
 - 3^a finestra: dalle ore 9 del 1° ottobre 2025 alle ore 12 del **12 novembre 2025**;
 - 4^a finestra: dalle ore 9 del 1° maggio 2026 alle ore 12 del **11 giugno 2026**;
- Le finestre di riferimento per ciascuna scheda azione sono le seguenti:

Scheda azione	Finestra 1 nr. max progetti approvabili	Finestra 2 nr. max progetti approvabili	Finestra 3 nr. max progetti approvabili	Finestra 4 nr. max progetti approvabili
Corsi di avvicinamento al lavoro per persone con disabilità intellettiva. – Scheda n. FSE.43408.24AP.3	-	1	-	1
Corsi di formazione per iscritti al Collocamento Mirato. – Scheda n. FSE.43408.24AP.4	1	-	1	-
Stages con attività formativa per piccoli gruppi di persone in situazione di svantaggio sociale o con disabilità. – Scheda n. FSE.43408.24AP.2	1	2	1	1
Formazione per cittadini reclusi presso la Casa Circondariale e personale ivi operante. – Scheda n. FSE.43408.24AP.0	1	2	1	2
Percorsi per cittadini stranieri di orientamento, formazione, inclusione lavorativa integrati con misure di sostegno. – scheda n. FSE.43409.24AP.1	1	-	-	-

- Successivamente alla scadenza viene avviata la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 14. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 60 giorni.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014 e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG2014”), previa procedura di *accounting* al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

2. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione o scrittura privata autenticata;
 - per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l’individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall’art. 8 comma 3 dell’Avviso.
3. Tenuto conto che alcuni progetti, così come indicato in scheda azione, possono essere **articolati su più indirizzi/aree di intervento**, se del caso, il beneficiario nell’articolazione del formulario deve prevedere:
 - a) un quadro attività relativo alle parti comuni che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono da prevedere inoltre le attività di stage e le eventuali attività di alternanza (es. visite aziendali) svolte in comune dall’intero gruppo classe;
 - b) un quadro attività per ciascuno degli indirizzi/aree di intervento previsti dal progetto nel quale inserire tutte le attività, anche svolte in impresa formativa, che si prevede di svolgere in sottogruppo a seconda dell’indirizzo individuato. Nei quadri di indirizzo sono da inserire esclusivamente le attività di alternanza *diverse* dallo stage che comportano la realizzazione di attività diversificata rispetto all’area/figura professionale di riferimento.

Nei quadri attività dedicato a ciascuno degli indirizzi (nel caso il progetto articolato su più indirizzi/aree di intervento) e nel quadro attività unico (nel caso di progetto ad indirizzo singolo), se previsto dalla scheda, deve essere prevista la valorizzazione della voce del piano finanziario relativa all’esame.

4. Le attività di cui al precedente articolo 6 comma 2 paragrafi b) “Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo.” e c) “Riconoscimento di crediti formativi” che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo del corso a cui si riferiscono, devono essere inserite nei quadri attività relativi alle parti comuni– nel caso il progetto si articoli su più profili/aree di intervento – e nel quadro attività unico – nel caso di progetto ad indirizzo singolo esclusivamente nel campo “Elementi qualificanti l’organizzazione didattica” (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il beneficiario invia, sempre attraverso SISREG2014, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale il beneficiario si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali relativamente allo stesso intervento.
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
 - pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
 - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente potrà scegliere tra le seguenti modalità alternative:
 - indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa dovrà essere annullata e conservata agli atti;
 - indicazione sulla domanda del ID Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a. **per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:**
 - i. nel caso di progetti svolti secondo la modalità "corso tradizionale", dichiarazione attestante la disponibilità, di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal beneficiario. La dichiarazione deve comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili;
 - ii. nel caso di progetti svolti secondo la modalità "impresa formativa", accordi con le imprese presso cui verrà svolta l'attività formativa, da cui si evinca la disponibilità di spazi/laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal beneficiario. Gli accordi devono comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili.
 - b. **per tutte le proposte progettuali:**
 - i. il cronoprogramma relativo all'attuazione del progetto;
 - ii. un prospetto riepilogativo della strutturazione del progetto che descriva la distribuzione delle ore a progetto, suddividendole tra ore di teoria (indicando la fascia di docenza), di stage e attività aggiuntive;

- iii. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del Dlgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo (*All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento*);
 - c. in caso di progetti presentati da **soggetti non ancora accreditati**, anche eventualmente facenti parte di un raggruppamento:
 - i. la dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione in fase di accreditamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione va resa utilizzando il modello di cui all'*Allegato n. 1 della richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
 - d. nel caso di **proposte progettuali presentati da raggruppamenti**, dichiarazione resa dai legali rappresentanti dei soggetti partner e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 4 alla Richiesta di Finanziamento*).
 - e. in caso di progetti per i quali sia previsto in fase di deposito dell'istanza l'affido a terzi di **attività in delega** ai sensi dell'art. 52 delle Direttive:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, (*All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento*). La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'art. 85 del d.lgs. 159/2011;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante della società delegata e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 4 alla Richiesta di Finanziamento*);
5. Tutte le dichiarazioni di cui al comma 4 devono essere firmate digitalmente o sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
6. Le dichiarazioni rese dal proponente sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

13. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 14.

2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - sono pervenuti entro il termine indicato nell'articolo 10 del presente *Avviso*;
 - sono riferiti a schede azione applicabili alla finestra di riferimento, secondo quanto sotto riportato;
 - sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'*Avviso*, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 12;
 - sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - rispettano delle modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 11;
3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.
4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

14. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.
2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 - i. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente *Avviso* e dalla scheda azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente articolo 13. L'eventuale non conformità a tali aspetti comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento;
 - ii. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'*avviso*;
 - iii. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - iv. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 6 e nella scheda azione.
3. Con riferimento alle lettere ii. e iii. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:
 - 1) COERENZA ESTERNA (fino a 40 punti)

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 30 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 2,5 punti)
- definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di reclutamento che si intendono mettere in atto (fino a 7,5 punti)
- prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 10 punti)
- connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 10 punti)

b) coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)

- coerenza con il quadro programmatico e normativo e con le politiche di settore correlate (fino a 5 punti)
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione (fino a 5 punti)

2) COERENZA INTERNA (fino a 50 punti)

a) qualità progettuale (fino a 40 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 5 punti)
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 5 punti)
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 5 punti)
- adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere (fino a 5 punti)
- qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili (fino a 5 punti)
- disegno progettuale complessivo (fino a 15 punti)

b) significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alla scheda azione) (fino a 10 punti)

- impatti sull'ambiente e sostenibilità
- parità tra uomini e donne
- misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione

3) PREMIALITÀ (fino a 10 punti)

- Partecipazione al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi trasversali di programmazione regionale (10 punti) (i criteri di assegnazione dei punti di premialità aggiuntiva sono meglio dettagliati all'interno delle singole schede azione).

4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. È prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale, solo nella misura in cui le stesse non comportino o rappresentino modifiche sostanziali alla proposta progettuale.

5. In caso di progetti afferenti a figure regolamentate, il Nucleo di valutazione provvede all'acquisizione di un parere vincolante dell'Assessorato competente sulla coerenza del progetto con le politiche settoriali e con il mercato del lavoro, a cui viene subordinata l'approvazione del progetto stesso.
6. I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
7. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3, ricomprende anche un giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica i punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
8. Con riferimento alla definizione dell'importo ammissibile di cui al precedente comma 2 lettera iv.), in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.
9. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale nelle sue varie articolazioni di realizzazione: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile.

15. APPROVAZIONE GRADUATORIE E TEMPISTICHE DI AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui al precedente articolo, identificando:
 - i progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base dei vincoli e delle risorse disponibili;
 - l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non è possibile procedere all'assegnazione;
 - acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione che deve essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento;
 - b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal dirigente responsabile di cui al successivo articolo 26 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 785/2018.

4. L'avvio delle attività formative deve avvenire nei termini previsti dall'art. 62 comma 2 delle Direttive regionali; la durata massima dei progetti è stabilita all'interno di ciascuna scheda azione allegata al presente Avviso.
5. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del raggruppamento deve essere anch'essa inoltrata unitamente all'atto di adesione.

16. ADEMPIMENTI GESTIONALI

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso e dalle Direttive regionali, fatte salve le deroghe espressamente indicate nell'Avviso stesso e nell'allegata scheda azione, in relazione alla specificità del target previsto per gli interventi oggetto del presente Avviso.
2. I titolari di cariche sociali possono essere impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, orientatori, codocenti, ecc., sulla base di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 delle Direttive regionali.
3. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG2014 non appena disponibile la procedura.
4. I vincoli per la formazione di ciascuna classe, se non diversamente previsto dalla singola scheda azione, sono di minimo 6 allievi.
5. L'avvio del corso potrà avvenire con un numero di allievi ridotto rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, previa autorizzazione della SRRAI, a seguito di richiesta via PEC debitamente motivata. Il numero di allievi all'avvio non potrà in nessun caso essere inferiore a 4.
6. Vista la specificità del target e la durata medio lunga di alcune iniziative formative, nel caso in cui il numero di partecipanti avviati sia inferiore al numero previsto a progetto ovvero in caso di ritiro di un allievo inizialmente inserito nel gruppo classe, in deroga all'art. 73, comma 1 lettera a) delle Direttive è ammesso l'inserimento di un nuovo allievo indipendentemente dal numero di ore di corso già svolte. L'allievo inserito deve possedere le caratteristiche previste dall'avviso pubblico, deve aver superato le stesse prove selettive, di cui all'art. 61 delle direttive, ove previste, e deve essere rispettato l'ordine della graduatoria di selezione.
7. Il beneficiario deve assicurare che gli allievi inseriti nel gruppo classe procedano alla compilazione della scheda cartacea di iscrizione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione

regionale, provvedendo poi al caricamento dei relativi dati all'interno del sistema informativo SISPREG2014, prima dell'avvio delle attività formative.

8. Il beneficiario è tenuto a conoscere e applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'art. 3 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.
9. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso, nelle schede azione e a quanto previsto nel progetto approvato.
10. I progetti possono prevedere l'erogazione di attività formativa a distanza esclusivamente in modalità sincrona (FAD) che non può superare la percentuale del 30% del monte ore totale, con esclusione delle ore di stage e attività pratica previste, e che deve essere organizzata seguendo le sotto riportate indicazioni da considerarsi integrative rispetto a quanto previsto all'art. 95 delle Direttive regionali.
11. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. L'obbligo di tracciare le attività svolte mediante adeguata reportistica, nelle diverse forme a seconda della piattaforma FAD e dell'applicativo gestionale adottato dal soggetto esecutore, è un elemento imprescindibile per il riconoscimento delle spese.
12. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, potranno essere autorizzate dalla Struttura competente.
13. Si precisa, inoltre, che:
 - a. non si considera FAD il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente;
 - b. la FAD può essere utilizzata in sostituzione di attività di aula o di recupero;
 - c. l'eventuale attivazione di FAD con riferimento ad altre attività teoriche diverse dall'aula (attività laboratoriali, visite didattiche, esercitazioni, ...) e non prevista a progetto deve essere concordata ed espressamente autorizzata dalla Struttura competente.
14. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero, riconoscimento crediti,...), come anche evidenziato nella scheda azione.

15. In relazione alla specificità del target previsto per gli interventi oggetto del presente Avviso, in caso di non attivazione dei corsi per mancanza del numero minimo di allievi previsto nella scheda azione, in deroga quanto previsto all'art. 63 comma 1 e 3 delle Direttive, non sono applicate sanzioni e decurtazioni di cui all'art. 114 comma 5 numero 23 delle Direttive, così come modificato dal PD 27/2021.
16. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
17. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
18. Riguardo agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, il beneficiario ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo SISPREG2014, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.

17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. E' facoltà del beneficiario, in corso d'opera, richiedere l'erogazione di acconti. La richiesta di acconti viene trasmessa mediante l'apposita sezione di SISPREG2014, nella quale sono riportate altresì le informazioni della polizza fidejussoria e la scansione della stessa, ai sensi dell'articolo 108 delle Direttive.
2. E' prevista l'erogazione secondo il seguente schema:
 - a. un primo acconto, a titolo di anticipo, pari al massimo al 40% del contributo approvato, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione;
 - b. un secondo acconto pari ad un ulteriore massimo 40% del valore complessivo dell'operazione al netto delle risorse regionali - ad avvenuta consegna, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese - o la realizzazione delle attività nel caso di OSC - per un importo non inferiore al precedente acconto. La dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
3. E' facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, a saldo, secondo le modalità di cui all' articolo 109 delle Direttive regionali.
4. L'erogazione del saldo è prevista a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza del Controllore di I livello effettuati sulla base della rendicontazione finale presentata dal beneficiario ai sensi dell'articolo 106 delle Direttive regionali.

18. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni e delle deroghe riportate nel presente Avviso e motivate dalle caratteristiche degli allievi che si presentano come particolarmente fragili, con difficoltà di apprendimento e con una scarsa tenuta nei percorsi di formazione.

a) Riconoscimento ore corso

1. Sono considerate “*ore corso*” tutte le ore di teoria, così come definite all’art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da includere le ore di stage, mentre le ore di docenza svolte in “*impresa formativa*” e le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle “*ore corso*”.
2. In caso di suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, così come già riportato all’articolo 6 paragrafo a) comma 1, punto II) possono essere riconosciute più UCS per ciascuna ora di ciascun sottogruppo, esclusivamente se:
 - a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
 - b. il sottogruppo è funzionale allo svolgimento delle ore di “*Indirizzo/aree di intervento*” e quindi per l’erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l’una all’altra.
3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di “*ore corso*” effettivamente svolte per l’UCS di riferimento (voci B.2.23, B.2.24 o B.2.28), fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l’applicazione delle decurtazioni previste dalle fattispecie di cui all’art. 114, comma 5 delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 12, 17, 22, 24, 26, 28 e 35, e di quanto previsto al successivo comma.
4. Le UCS relative alle “*ore corso*” possono essere riconosciute esclusivamente se il personale docente rispetta i requisiti previsti per l’incarico e la collocazione nell’UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

a	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali, (.....)	<p>Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee</p> <p>(il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle UCS ora/allievo corrispondenti)</p>
---	---	--

b	Rendicontazione sulla voce “UCS B.2.23 Docenza esperta” di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti per la docenza esperta <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 6)</i>	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS B.2.24 Docenza” fino a concorrenza dell’importo approvato <i>Questa decurtazione non influisce sul riconoscimento delle UCS ora/allievo corrispondenti)</i>
c	Rendicontazione di un numero di “UCS B.2.23 Docenza esperta” eccedenti la voce di spesa senza la necessaria autorizzazione laddove prevista <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 8)</i>	
d	Rendicontazione di attività realizzata a favore di sottogruppi composti, in fase di avvio, da meno di 4 allievi utilizzando l’UCS “Docenza” (voce B.2.24)	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati” fino a concorrenza dell’importo approvato
e	Rendicontazione di attività individuale o individualizzata (cfr. voce B.2.28) a favore di allievo privo dei requisiti di partecipazione	Non riconoscimento delle UCS relative
f	Rendicontazione di attività individuale o individualizzata (cfr. voce B.2.28) eccedenti la voce di spesa senza la necessaria autorizzazione laddove prevista	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS B.2.28 Percorsi individuali e individualizzati” fino a concorrenza dell’importo approvato

5. In considerazione delle caratteristiche dei destinatari delle iniziative, la cui scarsa tenuta nella partecipazione ai corsi di formazione è spesso collegata alla loro condizione di fragilità e vulnerabilità, non trovano applicazione le decurtazioni previste ai punti 1 e 2 dell’art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
6. Con riferimento alle ore svolte secondo la modalità “impresa formativa”, il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce.

b) Riconoscimento ore stage

1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
 - a. Sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore previsto di stage.

- b. Le attività devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota fino al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi
 - c. Le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 possono essere svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali e/o degli operatori socio-sanitari che hanno in carico l'allievo oppure in back. Le ore svolte in back, ovvero in assenza dell'allievo, dei referenti aziendali o degli operatori socio-sanitari sono riconosciute fino ad un massimo del 30% delle ore svolte dal tutor. Tutte le ore di tutoraggio devono essere attestate su registri obbligatori. La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 50% del totale delle ore attestate ai fini del riconoscimento delle UCS.
2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 9 e 12 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali. Qualora l'eventuale compilazione incompleta o incomprensibile dei registri dovesse essere conseguenza di specifica difficoltà e/o disabilità attestata dai competenti servizi socio-sanitari (tale attestazione deve essere tenuta agli atti del progetto dal beneficiario), la stessa non darà luogo all'applicazione della richiamata sanzione identificata al numero 12.
3. È altresì applicabile, con riferimento alle UCS B.2.25 - Tutoraggio/stage, quanto previsto ai numeri 22, 24, 28 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.
4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 114, comma 5 punto 31 delle Direttive regionali, laddove una stessa persona ricopra il ruolo di direttore o coordinatore e di tutor di stage si prevede il mancato riconoscimento delle ore svolte ai fini della remunerazione delle UCS Tutoraggio/stage di cui alla voce B.2.25; tali attività sono inoltre escluse dal computo delle ore di tutoraggio minime richieste, anche al fine dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
5. Le sanzioni indicate ai numeri 13, 14 e 18 dell'articolo 114, comma 5 delle Direttive regionali non risultano coerenti con gli interventi oggetto dell'Avviso e le opzioni di semplificazione di costo applicabili e pertanto le sanzioni non sono applicabili.

c) Riconoscimento UCS ora/allievo

1. Il riconoscimento dell'UCS ora/allievo viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento e fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, sulla base della registrazione delle ore fruite dal singolo partecipante nell'ambito del monte ore obbligatorio connesso alle attività rimborsate tramite l'utilizzo delle UCS di cui alle voci B.2.23 *Docenza esperta*, B.2.24 *Docenza* e B.2.25 *Tutoraggio/stage*: non sono quindi da ricomprendere le ore svolte dagli allievi remunerate con l'UCS di cui alla voce B.2.28 *Percorsi individuali e individualizzati* quali attività di orientamento, le attività di

- recupero, le attività svolte con la modalità “Impresa formativa” nonché le ore di impegno per lo svolgimento dell’esame dove previste.
2. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS ora/allievo deve avvenire, in analogia con quanto indicato all’articolo 6 comma 2 paragrafo a) punto 3, con le seguenti modalità:
 - i. con riferimento alle ore di teoria di cui al precedente paragrafo A.
n. partecipanti presenti in ciascuna ora considerata x 0,84 €
 - ii. con riferimento alle ore di stage di cui al precedente paragrafo B.
n. ore di stage effettuate da ciascun partecipante x 0,84€
 3. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, in relazione alle “ore corso” corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo A. comma 4 lettera a., non sia stata riconosciuta né l’UCS Docenza né l’UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell’importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario di cui alle lettere b. e c. del succitato comma.
 4. Nel caso in cui si riscontri l’ammissione al percorso di soggetti senza i requisiti di partecipazione, così come definiti al precedente articolo 5, le UCS ora/allievo relative al soggetto senza requisiti sono parimenti decurtate: la presente decurtazione sostituisce quanto previsto all’art. 114 comma 5 numero 5 delle Direttive.

d) Riconoscimento attività di recupero/messa a livello, delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo e delle attività di orientamento specialistico

1. Il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce. L’erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell’ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all’art. 6 comma 2 paragrafo b) e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al paragrafo a) *Riconoscimento ore corso* del presente articolo, con particolare riferimento al comma 3 ed alle lettere a) ed e) della tabella di cui al comma 4. dello stesso paragrafo a).

e) Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento delle attività di assistenza (diretta e indiretta) nell’ambito dei processi di riconoscimento crediti è calcolato quale prodotto tra le ore effettivamente realizzate per ciascun singolo allievo e l’UCS applicabile, fino a concorrenza del numero di ore richieste a preventivo dal soggetto realizzatore e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi.
2. Le ore effettuate in presenza dell’allievo devono essere comunicate preventivamente alla Struttura competente e tracciate su registri obbligatori vidimati dall’Amministrazione

regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor di credito, mentre le ore di assistenza indiretta devono risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor di credito e delle altre risorse che intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.

3. Il tutor di credito incaricato deve possedere le competenze tecniche previste dalla disciplina vigente: il suo CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISREG2014 nell'area dedicata alle Figure professionali.
4. L'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti.

f) Riconoscimento dei costi relativi all'indennità di frequenza

1. Come previsto dall'art. 100, voce di spesa B.2.11 delle Direttive regionali, la corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante assegno circolare non trasferibile e intestato ad ogni singolo partecipante o mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'erogazione mediante bonifico bancario non sia possibile, il beneficiario deve fare sottoscrivere al destinatario dell'indennità una ricevuta di consegna dell'assegno circolare e conservare copia dell'assegno stesso. Tale documento costituisce il giustificativo atto a dimostrare l'effettivo pagamento sostenuto dal soggetto esecutore, elemento necessario ai fini di considerare ammissibili e rendicontabili a valere sul Programma il rimborso del sostegno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 10, comma 2 punto vi., delle Direttive regionali.
2. In considerazione della breve durata dei progetti, che non prevedono un'indennità mensile di stage, e del target di riferimento del presente Avviso, non si applicano le decurtazioni previste dall'art. 114 comma 5 punto 13 delle Direttive regionali.
3. Relativamente all'indennità dovuta per la frequenza delle ore di formazione, l'eventuale compilazione incompleta o incomprensibile dei registri dovesse essere conseguenza di specifica difficoltà e/o disabilità attestata dai competenti servizi socio-sanitari, la stessa non darà luogo all'applicazione della richiamata sanzione identificata al numero 12.

g) Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale e alle misure di sostegno di cui ai punti e) e g) dell'art.6, comma 2 del presente Avviso

1. Per quanto concerne le tipologie di spesa sopra richiamate, le relative quote di sovvenzione vengono riconosciute sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
 - pertinenti e imputabili all'operazione
 - corrispondenti a pagamenti effettuati

- riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - comprovabili
 - legittimi
 - contabilizzati
 - contenuti nei limiti autorizzati
 - documentati con giustificativi.
2. I documenti giustificativi di spesa, prima di essere caricati sul sistema informativo, dovranno essere debitamente annullati con le seguenti modalità:
- riportare il CUP dell'operazione, pena la non ammissibilità;
- oppure
- i soli giustificativi di spesa cartacei, nei quali non è possibile riportare il CUP, l'annullamento dovrà avvenire riportando sull'originale apposita dicitura che evidenzia le seguenti informazioni: Indicazione del Programma (PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027), codice progetto, CUP dell'operazione, importo imputato al progetto;
- oppure
- solo nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali nei quali non era possibile riportare il CUP (e.g. giustificativo relativo a spese generali, F24, cedolini), dovrà essere predisposta una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato sull'operazione per il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa.
3. Con il solo riferimento alle spese connesse alle Misure di sostegno di cui al punto g) dell'art.6, comma 2, per essere ammissibili, devono inoltre risultare preventivamente autorizzate dalla SRRAI sentita l'Autorità di gestione del FSE+.
4. Relativamente a tali spese, è applicata la sanzione identificata al numero 27 di cui all'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

h) Decurtazioni generali

1. Nel caso di variazioni al piano di spesa effettuate senza la prevista autorizzazione di cui all'art. 6 comma 2 paragrafo a) Costo relativo al monte ore corso - del presente Avviso, il riconoscimento delle UCS avviene sulla base dell'ultimo piano di spesa approvato.
2. Oltre a quanto indicato ai paragrafi da a) a g) del presente articolo, si prevede l'applicazione di quanto ai numeri 16, 19⁴, 20⁵, 21, 28, 29, 30 e 34 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

⁴ Nel caso in cui intervengano rendicontazioni intermedie, l'importo pubblico ammissibile indicato alle sanzioni di cui ai numeri 19 e 20 è da intendersi quale importo rendicontato dal beneficiario nella rendicontazione oggetto di controllo, così come specificato dall'Autorità di Gestione nella propria nota prot. 2023 del 30/08/2023.

⁵ Vd nota 4

3. Non trovano invece applicazione, in quanto non coerenti con la tipologia e le finalità dell'attività prevista e delle UCS utilizzate o in quanto diversamente definite nel presente articolo e nel successivo art. 23, le sanzioni/decurtazioni riportate ai numeri 1, 3, 4, 7, 10, 11, 23, 25, 32 e 36 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

i) Quadro sintetico delle sanzioni applicabili

Sulla base di quanto dettagliato nei precedenti paragrafi del presente articolo e con la finalità di fare sintesi di quanto in essi riportato, nella tabella sottostante è evidenziata, per ciascuna fattispecie prevista all'art. 114 comma 5 delle Direttive, l'applicabilità delle relative sanzioni alle iniziative di cui trattasi:

Sanzioni che trovano applicazione secondo quanto disciplinato dalle Direttive	Sanzioni la cui applicazione è stabilita dall'avviso in modo derogatorio rispetto a quanto previsto dalle Direttive	Sanzioni non applicabili
9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35	3, 4, 5, 6, 8, 12 ⁶ , 13 ⁷ , 15, 23, 31	1, 2, 7, 10, 11, 14, 18, 25, 32, 36

19. MODIFICHE DELL'AVVISO

- È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico delineato nel PR FSE.
- Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Unità Organizzativa Formazione, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti funzionari con PPR"; le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate all'Avviso all'interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

20. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad

⁶ Non prevedendo le schede azione un'indennità mensile di stage, in caso di incompleta, incomprensibile o inesatta compilazione delle righe dei registri relativi ai singoli giorni, la sanzione consiste nel non riconoscimento delle attività e delle spese ad esse riferite. Qualora l'incompleta, incomprensibile o inesatta compilazione dovesse essere conseguenza di specifica difficoltà e/o disabilità attestata dai competenti servizi socio-sanitari, la stessa non darà luogo all'applicazione della richiamata sanzione identificata ai numeri 12 e 13.

⁷ Vd nota 6

attenersi ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

21. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della Struttura competente;
 - b. mancata attivazione del corso in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni. In caso di mancata attivazione di uno più corsi all'interno del progetto, la revoca parziale consiste nella diminuzione dell'importo finanziato e non comporta l'applicazione delle sanzioni e decurtazioni di cui all'art. 114 comma 5 numero 23;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. esito negativo del procedimento di accreditamento nel caso in cui il proponente non risultasse accreditato all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento;
 - e. revoca dell'accreditamento;
 - f. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - g. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - h. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 15 dell'Avviso;
 - i. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle relative schede azione;
 - j. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI e fatto salvo quanto indicato al precedente punto b..

2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

22. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal

beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

23. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale tematico “Europa”:
 - a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 “Coesione Italia” (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
 - b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase “Finanziato dall'Unione europea”;
 - c. Emblema della Repubblica italiana;
 - d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. Differentemente da quanto previsto dai punti 3 e 4 della scheda di sintesi delle fattispecie che comportano una sanzione o una decurtazione del contributo pubblico, facente capo all'art. 114 delle Direttive regionali (“Decurtazioni, sanzioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze”), ed in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 sopracitate, le rettifiche finanziarie al progetto possono ammontare, al massimo, al 3% del contributo concesso, in misura proporzionale alla rilevata gravità della violazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi.

24. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione–Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

26. RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

27. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019.

28. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla SRRAI, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".